

CORTE SUPREMA STATO
DELLA FLORIDA

PARERE

17 NOVEMBRE 2009 N. 20

**Social Network • Rapporti
tra giudici e avvocati**

• «amicizia» • Dubbi circa
l'imparzialità del giudice
• Sussistenza • Illecito
disciplinare • Sussistenza.

*Allorquando un giudice identi-
fichi tra i suoi amici, sulla
sua pagina personale di un sito
di social network, un avvo-
cato abilitato a patrocinare
dinanzi a lui, di modo che
tutti coloro che accedano al*

*suo profilo personale possano
liberamente fruire dell'infor-
mazione, egli pone in essere
una condotta deontologica-
mente scorretta e illegittima,
in quanto idonea a far sorgere
nei soggetti terzi dubbi ra-
gionevoli circa la sua impar-
zialità nell'esercizio delle fun-
zioni, a causa della plausibile
esistenza di un rapporto pri-
vilegiato con un potenziale in-
terlocutore portatore di inte-
ressi di parte nell'ambito dei
procedimenti a lui devoluti.*

Membri del Comitato: R. Arias, R.T. Benton, D. Bunch, L. Davidson, K.I. Evander, J.D. Gerber, T. Micheal Jones, P.E. Lowry, J. Rodriguez, C. McFerrin Smith III, R.R. Townsend, D. Vaccaro.

Quesiti:

— Se un giudice può scrivere commenti e caricare altro materiale sulla sua pagina personale che egli abbia aperto su di un sito di *social networking*, nel caso in cui la pubblicazione di tale materiale non violi di per sé il Codice di Condotta Giudiziaria.

* Traduzione dall'inglese a cura di Luca Guidobaldi e Pieremilio Sammarco.

Il presente Parere è stato reso dal Comitato Consultivo per l'Etica Giudiziaria, il quale è un organo di consultazione istituito dallo Stato della Florida a supporto delle Corti. Statali. Il Comitato è espressamente incaricato di svolgere una funzione consultiva rendendo pareri in merito alla più corretta interpretazione ed applicazione del Codice di Condotta Giudiziaria adottato nello Stato, in relazione a circostanze specifiche che hanno a che fare con giudici e con candidati alla carica di giudice, e con cui essi possano dover venire a confrontarsi. I pareri resi dal Comitato non hanno un valore propriamente vincolante né per la parte richiedente (il giudice o il candidato in questione), né per la Commissione Disciplinare Giudiziaria, né per la magistratura in generale; una condotta che sia conforme ad un parere emanato dal Comitato può (a discrezione della suddetta Commissione) fornire la prova della buona fede a favore del giudice che l'abbia posta in essere, tuttavia la Commissione non è in alcun modo vincolata a seguire le opinioni e le inter-

pretazioni proposte o suggerite dal Comitato. Cfr. *Petition of the Committee on Standards of Conduct Governing Judges*, 698 So. 2d 834 (Corte Suprema dello Stato della Florida, 1997). In ogni caso, la Corte Suprema dello Stato della Florida, che è competente per il procedimento di impugnazione del provvedimento disciplinare eventualmente adottato dalla Commissione, è vincolata a ritenere la condotta conforme ad un parere del Comitato una prova della buona fede del giudice (cfr. *ibidem*). Il Comitato Consultivo per l'Etica Giudiziaria non può a mezzo dei suoi pareri esprimere o essere chiamato ad esprimere qualsivoglia giudizio in merito all'aderenza di una determinata condotta posta in essere dal giudice richiedente rispetto alle leggi sostanziali che regolano i vari procedimenti che quel giudice può essere chiamato a presiedere: il Comitato ha soltanto l'autorità di interpretare le disposizioni del Codice di Condotta Giudiziaria, e pertanto i suoi pareri hanno come oggetto soltanto la verifica della conformità di quella determinata condotta rispetto a detto Codice.

Risposta: Sì.

— Se un giudice può tramite il medesimo sito far sì che degli avvocati appaiano come « amici » sulla sua pagina, e permettere che essi aggiungano anche lui tra i propri « amici ».

Risposta: No.

— Se un comitato che sta conducendo una campagna elettorale a supporto di una candidatura giudiziaria può caricare materiale sulla propria pagina in un sito di *social networking*, nel caso in cui tale pubblicazione non violi di per sé il Codice di Condotta Giudiziaria.

Risposta: Sì.

— Se un comitato che sta conducendo una campagna elettorale a supporto di una candidatura giudiziaria può aprire — su di un sito di *social networking* — una pagina che permetta a soggetti terzi (inclusi gli avvocati che possano essere chiamati al patrocinio dinanzi al giudice candidato) di poter essere elencati tra i « fans » o tra i « supporters » del giudice o della sua candidatura, nel caso in cui il giudice o il comitato non possano esercitare un controllo a priori su chi possa essere inserito o meno nella lista.

Risposta: Sì.**In fatto:**

Ai siti di *social networking*, come ad esempio *Facebook*, *MySpace*, *LinkedIn*, ecc., generalmente si riconoscono due principali funzioni, come si evince dai quesiti che sono stati posti a questo Comitato dal Giudice richiedente. In primo luogo, un sito di questo genere può essere utilizzato per aprire pagine personali su cui l'iscritto può inviare e caricare foto, commenti ed altro materiale cui possano accedere altri visitatori o iscritti allo stesso sito. In secondo luogo, il sito può essere utilizzato al fine di indicare ed identificare le persone che l'iscritto ritiene di qualificare come amici. Si badi che l'iscritto deve sempre approvare la richiesta di amicizia proveniente da soggetti terzi che vogliono essere qualificati come tali.

Quando il *social network* viene utilizzato semplicemente per caricare e pubblicare materiale vario, il sito è in tutto e per tutto simile a qualsiasi altra pagina *web* su cui si possa decidere di scrivere e caricare delle informazioni e di renderle accessibili al pubblico *online*. Alcuni siti di questo tipo permettono però all'iscritto di impostare dei livelli di *privacy* distinti in ordine alle informazioni pubblicate (anche in relazione alle eventuali amicizie contratte), consentendogli di limitarne l'accessibilità soltanto ad alcuni visitatori della pagina: ad esempio, un iscritto può decidere di impostare la *privacy* della propria pagina così da permettere solo ai soggetti qualificati come amici di vedere i nomi degli altri amici da lui accettati.

In un *social network* la qualifica di amico risulta di fatto fondamentale per svolgere tutta una serie di attività: ogni amico viene abilitato a scrivere commenti e suggerire *link* verso altri siti *web* sulla pagina del soggetto che lo ha accettato, sulla sua c.d. bacheca. L'iscritto può a quel punto rispondere alle informazioni ricevute oppure cancellarle, altrimenti quelle informazioni restano sulla sua pagina personale fino a che non vengano cancellate. Allo stesso modo, tutti i commenti lasciati dagli amici sulla pagina sono visibili a tutti coloro cui l'iscritto avrà dato accesso alla stessa.

Il noto sito di *Facebook*, ad esempio, dà nelle sue *policies* le seguenti indicazioni in merito alle amicizie ed al settaggio del livello di riservatezza:

— « I tuoi amici su Facebook sono gli stessi amici, conoscenti e familiari con cui tu sei solito comunicare nella vita di tutti i giorni ».

— « Abbiamo creato Facebook per rendere più facile lo scambio di informazioni con i tuoi amici e la gente che ti sta intorno ».

— « Comprendiamo la tua esigenze di riservatezza: tu potresti legittimamente non volere che tutto il mondo acceda alle informazioni che condividi su Facebook. Perciò noi ti diamo il controllo assoluto sulle informazioni che immetti; le impostazioni della privacy di default del nostro sito limitano l'accesso ai tuoi dati e al tuo materiale all'interno delle reti che tu hai creato o in relazione a tipi di contatti o "comunità" che noi abbiamo ragionevolmente selezionato ».

— « Facebook ha a che fare col condividere informazioni con altri soggetti — i tuoi amici e le persone che fanno parte della tua rete — pur lasciandoti la possibilità per la tua riservatezza di fissare dei limiti o delle restrizioni rispetto a coloro che possano accedervi. Ti permettiamo di scegliere le informazioni che vuoi condividere con i tuoi amici o all'interno delle tue reti. L'architettura del nostro sito e le tue impostazioni sulla privacy ti consentono di compiere delle scelte informate in merito a chi possa accedere o meno ai tuoi contenuti ».

(cfr. Facebook Web Site, <http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf>).

Anche dei comitati elettorali possono avere interesse, a supporto delle loro campagne, ad aprire pagine sui siti di *social networking*, sì da permettere agli utenti di dare il loro appoggio ad una causa o ad una candidatura, consentendogli anche di essere elencati su quella pagina come *fans* o *supporters*. In ogni caso, come è sin qui emerso nella prassi di Facebook, il comitato non è chiamato ad accettare un *fan* perché possa essere visibile su quella pagina, né può rifiutare che una persona appaia come tale: in tal senso, ogni soggetto che desidera di essere annoverato tra i *fan* di quella pagina può farlo unilateralmente, anche senza che il comitato ne sia previamente informato o esprima il suo consenso.

In diritto:

Il primo ed il terzo dei quesiti proposti, ovvero quelli relativi alla possibilità per un giudice o un comitato di pubblicare informazioni e materiale vario sulla pagina di un *social network*, meritano senz'altro una risposta affermativa, avendo a che fare solo con il metodo di pubblicazione e non con la sostanza del materiale oggetto di comunicazione e diffusione.

Il Codice di Condotta Giudiziaria dello Stato della Florida non pone infatti in alcun modo limiti alla possibilità, per un giudice o per un comitato a sostegno della sua candidatura, di scegliere qualsivoglia metodo di comunicazione per pubblicare e diffondere informazioni che si ritengano rilevanti per le finalità proposte, ma si occupa del contenuto sostanziale delle stesse. Pertanto, la condotta indicata non viola, di per sé, detto Codice di Condotta.

Questo Comitato ha già in altre occasioni sciolto ogni dubbio in ordine al fatto che un comitato elettorale possa aprire legittimamente delle pagine *web* a supporto della sua campagna, pur entro i limiti consentiti dalle altre leggi dello Stato (cfr. Comitato Consultivo per l'Etica Giudiziaria dello Stato della Florida, Pareri nn. 1999/26, 2000/22 e 2008/11)¹.

¹ Con il parere n. 1999/26, il Comitato ha ritenuto legittima l'apertura da parte di un giudice di un sito *web* che contenesse informazioni generali sulla sua per-

sona, la sua carriera, i suoi interessi e sostenesse la sua candidatura alle successive elezioni; in assenza di qualsiasi espresso divieto riguardo ai mezzi di co-

Tuttavia il secondo quesito pone all'attenzione una questione assai differente e di ben altro momento, dacché il Giudice richiedente qui domanda se si possa permettere che un avvocato, che possa trovarsi a patrocinare dinanzi ad un determinato giudice, possa essere identificato come amico di quel giudice tramite la pagina tenuta da quest'ultimo sul sito di *social networking*. Allo stesso modo il richiedente prende in considerazione l'ipotesi in cui i suddetti avvocati giungano ad elencare il giudice tra i propri amici, sulla loro pagina, in forza del consenso da questi a ciò prestatato.

In definitiva, la questione posta si riduce alla definizione della legittimità o meno di quella condotta attraverso la quale un giudice possa aggiungere degli avvocati come amici sulla sua pagina e permettere a quegli stessi avvocati di qualificarlo come amico sulla propria.

Ebbene, questo Comitato ritiene che una simile pratica, nella misura in cui l'esistenza dell'amicizia risulta essere un'informazione accessibile da qualsiasi altra persona al di fuori delle due parti interessate, viene a costituire una violazione della Regola 2(B) del Codice di Condotta sopra citato.

Tale regola infatti così recita: « *Un giudice non deve mettere il prestigio del suo pubblico ufficio al servizio di interessi privati, suoi propri o di soggetti terzi; né deve mai attraverso la sua condotta trasmettere l'impressione che alcuni soggetti godano nei suoi confronti di una posizione privilegiata sì da influenzare l'esercizio della sua funzione, né permettere ad altri di farlo* ».

Alla luce di quanto precedentemente osservato ed in relazione allo speciale mezzo del *social network*, questo Comitato ritiene che i divieti contenuti nella Regola 2(B) possano applicarsi solo in presenza di tre elementi essenziali. In primis, deve essere stato il giudice ad aprire personalmente la pagina sul sito di *social networking*, dopo esservi iscritto. In secondo luogo, il sito deve poter permettere al giudice di accettare o rifiutare contatti e amicizie che potrebbero risultare visibili dalla sua pagina, e viceversa, rendere possibile il fatto che il giudice sia annoverato tra gli amici di un altro iscritto e perciò rinvenibile sulla pagina di quello. Infine, l'identità degli amici o dei contatti approvati dal giudice deve essere accessibile ad altri soggetti, come pure deve essere accessibile l'identità del

municazione utilizzabili ai fini della campagna elettorale, l'apertura di un simile sito *web*, secondo il Comitato, non avrebbe potuto violare la Regola 2 del Codice di Condotta poiché non idonea di per sé a dare a terzi una ragionevole impressione di inopportunità rispetto all'ufficio ricoperto dal giudice stesso. Il Comitato in ogni caso segnalava che, per mantenersi estraneo a qualsiasi violazione, il sito: a) non doveva avere alcun intento commerciale, neanche attraverso il rinvio a *link* indirizzati a siti commerciali; b) non doveva essere un mezzo con cui il giudice potesse dispensare al pubblico pareri legali né discutere con soggetti terzi in merito

a questioni giuridiche o casi pendenti. Con il parere 2000/22 il Comitato ha poi precisato che un candidato può legittimamente pubblicare informazioni, articoli e materiale vario relativo alla campagna sulle pagine del sito *web* a supporto della sua candidatura. Nel 2008, con l'ultimo dei pareri sopra citati, il Comitato aggiungeva alle suddette condizioni che, nel caso in cui il sito sia gestito personalmente dal giudice, non deve ritenersi legittima (in ossequio ad un'altra disposizione del Codice di Condotta) una qualsiasi richiesta diretta di fondi o contributi (approvabile se invece a gestire il sito sia un comitato espressamente a ciò delegato).

giudice a partire dalla pagina di quel soggetto da lui qualificato come amico.

Tipicamente quest'ultimo requisito viene soddisfatto ogniqualvolta ciascuno degli amici approvati dal giudice può vedere, direttamente dalla sua pagina, quali siano gli altri suoi amici, e, allo stesso modo, quando tutti gli amici di un determinato utente possono vedere che il giudice è anch'egli amico di quello.

È dunque questo processo di selezione, approvazione e comunicazione a terzi che, secondo questo Comitato, viene a violare la predetta Regola 2(B), perché il giudice, permettendo che si verificino le situazioni di cui sopra, trasmette a terzi l'impressione che alcuni soggetti siano in una posizione tale da influenzarlo, ovvero permette a quei soggetti di trasmettere quell'impressione ad altri².

Se infatti è vero che non si può chiedere ai giudici di isolarsi completamente dalla realtà né ci si può aspettare che essi evitino ogni contatto ed ogni amicizia che vada oltre l'esercizio del loro ufficio e delle loro responsabilità, è altrettanto vero che talune restrizioni della condotta sociale dei giudici si impongono sempre e comunque, essendo intrinsecamente inerenti a quel particolare ufficio. In tal senso, il Commento alla Regola 2(A) del già citato Codice di Condotta statuisce chiaramente che « *una condotta irresponsabile o più in generale impropria tenuta da un giudice è di per sé idonea a erodere la fiducia pubblica nell'intero apparato giudiziario. Un giudice è quindi chiamato ad evitare di intraprendere qualsiasi condotta che sia impropria o inopportuna, o che sia suscettibile di poter apparire al pubblico come tale. Un giudice deve aspettarsi di essere soggetto costantemente al vaglio della collettività: egli è pertanto chiamato ad accettare di buon grado e con senso di responsabilità restrizioni che pure sarebbero da ritenersi lesive se applicate agli altri cittadini* ».

² Per contrasto, come è agevole notare, sul *web* molti siti internet non hanno le caratteristiche per cui si possano rinvenire questi elementi e pertanto il fatto che un giudice li utilizzi liberamente non entra in conflitto con la Regola 2(B). Per esempio, ci sono molti siti « a tema » che le persone che abbiano interessi comuni possono utilizzare per comunicare tra loro e scambiare informazioni. Ad esempio, in ambito scolastico, i genitori degli alunni facenti parte di particolari club o associazioni possono registrarsi *online* come gruppo così che tutti i loro nominativi siano messi in condivisione tra tutti i membri. Allo stesso modo, possono creare un gruppo *online* persone che abbiano interesse a studiare una particolare materia, o i membri di un'organizzazione o di una associazione, sia in modo di scambiare informazioni tra loro sia in modo da rendere accessibili al pubblico i loro nominativi e i contenuti da essi forniti. Ad ogni modo in questi casi,

anche se un giudice viene elencato su questi siti, e insieme a lui fa parte del gruppo un avvocato che possa patrocinare davanti a lui, la Regola 2(B) non deve ritenersi violata, perché non è stato il giudice a scegliere l'avvocato e a farlo accedere al gruppo, né ha alcun diritto di approvare o rifiutare la sua iscrizione. L'unico messaggio che una simile situazione darebbe ad un soggetto terzo che accedesse anch'egli al sito sarebbe semplicemente legato al fatto che il giudice e l'avvocato hanno dei figli nella stessa scuola o nello stesso club, o che essi stessi sono entrambi appassionati di una determinata materia. In tali casi pertanto i soggetti terzi non sono portati in alcun modo a percepire l'esistenza di una qualsivoglia posizione di privilegio dell'avvocato nei confronti del giudice, proprio perché quest'ultimo non ha esercitato alcun ruolo nel processo di selezione e approvazione dell'avvocato affinché il nome di questi comparisse sul sito.

In questa prospettiva, la partecipazione di un giudice alle attività di un sito di *social networking* deve conformarsi alle limitazioni espressamente previste dalla Regola 5(A) del citato Codice di Condotta, che prevede:

« A. *Attività al di fuori dell'esercizio dell'ufficio.*

Nella sua condotta sociale un giudice, anche al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, deve comportarsi in maniera tale da:

1. *non far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua capacità di essere un giudice imparziale;*

2. *evitare di mettere a repentaglio la propria indipendenza, integrità e moralità;*

3. *non degradare l'ufficio che svolge;*

4. *non fare interferire altre attività o interessi con il corretto svolgimento dei suoi doveri;*

5. *non esporre se stesso a frequenti interdizioni o a reiterati tentativi di delegittimazione;*

6. *non apparire ad una persona ragionevole come un soggetto incline alla coercizione e all'esercizio fine a se stesso dell'autorità ».*

Questo Comitato ritiene che il fatto che un giudice elenchi come amici, sulla sua pagina personale, degli avvocati abilitati a patrocinare davanti a lui, è fatto idoneo a far ragionevolmente percepire, ai soggetti terzi che accedano a quella pagina, che quegli avvocati vantino una posizione privilegiata nei confronti del giudice e che possano dunque influenzarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Affermare questo ovviamente non significa affermare che necessariamente il mero fatto che l'avvocato figuri nella lista degli amici sulla pagina del *social network* determini effettivamente il sorgere di quella posizione privilegiata, cosa che del resto non può dirsi neanche rispetto all'avvocato che eventualmente sia in rapporto di amicizia con il giudice nel senso più tradizionale del termine. Tuttavia la questione centrale in questo caso non è quella di verificare che la presunta relazione privilegiata esista ed influenzi l'esercizio della funzione giudicante; la questione è infatti qui quella di verificare, piuttosto, se la condotta incriminata (ossia l'inclusione dell'avvocato nella lista degli amici, purché ne consenta la piena identificabilità) sia idonea o meno a far percepire a soggetti terzi che in qualche modo quell'avvocato goda di un posizione tale da influenzare il giudice. Orbene, questo Comitato ritiene che la suddetta inclusione, quando sia resa pubblica ovvero accessibile a terzi che si trovino a visitare la pagina, non debba essere permessa in ossequio alle sopra richiamate disposizioni del Codice di Condotta vigente.

Venendo a concludere, questo Comitato tiene a precisare che è pienamente consapevole del fatto che i siti di *social networking* sono largamente accessibili sulla rete e sono oggigiorno largamente utilizzati da un numero crescente di utenti. Pertanto è chiaro che molte persone che vi accedano e che sfruttino le loro funzionalità non sono dei giudici e non possono essere chiamati a conoscere le disposizioni del loro Codice di Condotta, siano quelle relative alle cause di riconsuazione o incompatibilità o quelle che più in generale sono volte a garantire l'imparzialità e la terzietà degli organi giudicanti. Tuttavia, dal disposto della Regola 2(B) si evince come non rilevi, ai fini dell'insorgere della relativa violazione, l'intenzionalità effettiva del giudice nel trasmettere a terzi l'idea o il dubbio circa l'esistenza di una posizione privilegiata in capo all'avvocato qualificato come amico, rilevando piuttosto la semplice idoneità dell'informazione a far ragionevolmente dedurre di per sé l'esistenza di quella posi-

zione a quei soggetti che siano in grado di acquisirla. In questo senso il Comitato non può esimersi dal concludere che un giudice, identificando degli avvocati come amici sulla sua pagina personale, violi la Regola 2(B) ogniqualvolta l'esistenza di questa amicizia sia comunicata, diffusa o comunque resa visibile a mezzo di internet a qualsiasi soggetto terzo.

È opportuno precisare a questo punto che il giudice richiedente ha in questa sede domandato il parere di questo Comitato esclusivamente in ordine alla possibilità che un giudice elenchi tra i suoi amici, sulla sua pagina personale in un *social network*, degli avvocati abilitati a patrocinare dinanzi a lui, e non anche alla sua facoltà *tout-court* di identificare alcune persone come amici su quella pagina. Questo parere pertanto non deve essere inteso nel senso per cui sarebbe proibito ad un giudice di identificare un qualsiasi soggetto come amico su di un sito di *social networking*. Lungi da ciò, il presente parere vale limitatamente alle ipotesi di fatto che sono state prospettate nell'ambito dei quesiti proposti, ossia solo ed esclusivamente in relazione all'identificazione, da parte di un giudice, nella cerchia dei suoi amici sul *social network*, di avvocati abilitati a patrocinare dinanzi a lui. Pertanto questo parere non si applica alle ipotesi in cui il giudice aggiunga agli amici persone che non svolgano la professione forense, o addirittura avvocati che non possano comparire davanti a lui, sia perché magari esercitano la professione in un'area territoriale o in un distretto diverso, sia perché non risultano abilitati a patrocinare davanti a quella specifica corte, sia perché sono stati, ad esempio, ufficialmente inclusi dallo stesso giudice nelle liste delle incompatibilità e i cui casi non possono dunque essergli più assegnati.

Una minoranza all'interno del Comitato avrebbe voluto rispondere in maniera affermativa a tutti i quesiti sollevati. Questa minoranza invero ritiene che l'elencazione, da parte di un giudice, di avvocati abilitati a patrocinare dinanzi a lui tra gli amici che fanno parte della sua rete di *social networking* non è idonea a trasmettere ragionevolmente l'impressione, a chi dovesse accedere a quell'informazione, che quegli avvocati godano di una posizione di privilegio tale da influenzare il giudice. La tesi supportata da questa minoranza si poggia sulla convinzione per cui i siti di *social networking* sono diventati negli ultimi anni così diffusi che ad oggi la stessa accezione del termine amico che viene utilizzata in tale contesto non corrisponde più a quella tradizionalmente attribuita allo stesso prima dell'avvento di internet e delle nuove forme di condivisione delle informazioni. In tale prospettiva, la nozione di amico nell'ambito di un *social network* ricondurrebbe la persona identificata come tale alla stregua di un semplice contatto o conoscenza, non consentendo pertanto l'assimilazione dell'amico al rapporto di amicizia come tradizionalmente inteso, ovvero ad una relazione di una certa intensità instaurata tra due soggetti ed animata da sentimenti di affezione o di rispetto e di stima personale. In questo senso dunque la suddetta minoranza sostiene che l'identificazione, da parte di un giudice, di un avvocato come amico alle condizioni di cui sopra, non sarebbe idonea a far percepire a terzi l'esistenza di una posizione di privilegio e di influenza vantata dall'avvocato nei confronti del magistrato, e perciò non violerebbe la Regola 2(B).

Per quel che concerne gli altri quesiti che residuano, resta da risolvere la questione relativa alla possibilità che un comitato elettorale apra una pagina su un sito di *social networking* per sostenere la candidatura di

un giudice e permetta agli avvocati abilitati a patrocinare dinanzi a lui di qualificarsi pubblicamente come *fans* o *supporters* di quella candidatura.

Ebbene, nella misura in cui un sito di *social networking* consente ad un avvocato, alle condizioni di cui sopra, di esprimere la propria preferenza o il proprio gradimento o supporto nei confronti del giudice candidato, la pratica *de qua* non risulta proibita dalla Regola 2(B) più volte citata, perlomeno fin tanto che il giudice o il comitato che gestiscono la pagina non abbiano facoltà di accettare o rifiutare l'opzione di supporto selezionata dall'avvocato. Infatti, fin quando il giudice o i promotori della campagna non possono in alcun modo interferire sulla formazione dell'elenco dei *supporters* (mancando cioè tecnicamente la previsione di un qualsivoglia processo di richiesta, selezione e approvazione), il mero fatto che il nominativo di un avvocato sia presente in quell'elenco non può essere atto a dare l'impressione a terzi che quell'avvocato goda di una posizione di privilegio nei confronti del giudice e possa influenzarlo nelle sue decisioni.

Da ultimo è opportuno precisare che, sebbene sia *Facebook* il sito di *social networking* usato come principale esempio e riferimento ai fini dell'adozione di questo parere, i principi che in esso si sono enucleati devono ritenersi applicabili a qualsiasi *social network* che consenta agli iscritti di aggiungere un contatto come amico sulla propria pagina personale, e in particolare ogniqualvolta che: 1) quella persona sia un avvocato che possa comparire davanti al giudice iscritto; 2) l'identificazione dell'avvocato come amico del giudice sia in qualche modo resa pubblica, anche come informazione accessibile dagli altri amici del giudice o dell'avvocato attraverso le rispettive pagine personali.

L'AMICIZIA TRA GIUDICE E AVVOCATO NEI SOCIAL NETWORK

1. IL COLLEGAMENTO TRA PERSONE NEI SOCIAL NETWORK.

Il parere in commento suscita un vivo interesse per la particolarità e l'attualità del tema trattato, vale a dire le relazioni interpersonali che si esprimono e si formalizzano all'interno dei cosiddetti *social networks*, cioè quelle reti sociali che si sviluppano per mezzo di Internet e che permeano la quotidianità di moltissimi utenti telematici¹.

Il parere in commento suscita un vivo interesse per la particolarità e l'attualità del tema trattato, vale a dire le relazioni interpersonali che si esprimono e si formalizzano all'interno dei cosiddetti *social networks*, cioè quelle reti sociali che si sviluppano per mezzo di Internet e che permeano la quotidianità di moltissimi utenti telematici¹.

* Il lavoro è frutto di una riflessione comune; i paragrafi 1, 2 e 3 sono scritti congiuntamente da Pieremilio Sammarco e Luca Guidobaldi, il paragrafo 4 da Pieremilio Sammarco.

¹ Il fenomeno dei *social network* è nato negli Stati Uniti alla fine degli anni '90 con la creazione di portali composti da comunità virtuali i cui componenti condividono informazioni di vario genere, sulla base di collegamenti « *one-to-one* » fino a formare una rete di contatti più o meno ampia e pubbli-

camente accessibile a seconda della volontà di ciascun membro. Negli ultimi anni, si sono affermati, quali principali protagonisti di tale fenomeno, siti come *MySpace*, *Facebook* e *Twitter*. Si consideri che, allo stato attuale, soltanto in Italia risultano iscritti a *Facebook* circa 15 milioni di persone e che, nei primi giorni del mese di marzo 2010, il numero delle visite effettuate nel mondo alla *homepage* di *Facebook* ha superato, per la prima volta, quello degli accessi al noto motore di ricerca *Google*.

Lo sviluppo di Internet ha progressivamente contribuito a modificare le forme e i modi del vivere sociale, comprese le relazioni tra gli individui. Il continuo proliferare di comunità virtuali come quelle rese possibili dai *social networks* determina un rinnovato atteggiarsi dei tradizionali rapporti di amicizia tra le persone, come pure delle diverse modalità di condivisione delle informazioni e di pubblicizzazione dei profili della personalità di ciascuno. In tale prospettiva, l'immagine di un determinato soggetto, così come offerta nei *social network*, incide inevitabilmente sulla proiezione esterna della sua personalità, diventando suscettibile di una ulteriore valutazione sul piano dei potenziali riflessi sociali.

Così la scelta dell'immagine di sé da offrire e rendere accessibile all'interno della comunità virtuale di appartenenza — nonché la selezione dei soggetti abilitati a conoscerla ed a condividerla — ben può riverberarsi sul proprio ruolo sociale e finanche incidere sulla propria posizione all'interno di una determinata categoria professionale, magari vincolata al rispetto di determinati obblighi etici, deontologici o disciplinari.

Pertanto, anche le relazioni tra giudici ed avvocati all'interno dei *social network* non possono ritenersi esenti dal rispetto delle norme — per l'appunto etiche, deontologiche e disciplinari — previste dall'ordinamento per il corretto funzionamento complessivo del sistema giustizia. Tali relazioni, infatti, che l'ordinamento tradizionalmente vuole ispirate ai principi di correttezza e neutralità, ben possono essere censurate anche in questo nuovo contesto telematico, ogniqualvolta producano o facciano inferire (o siano astrattamente e potenzialmente atte a produrre o a far inferire) delle distorsioni del sistema dovute a favoritismi, preferenze, parzialità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

È questo il principio che è stato affermato negli Stati Uniti con il documento in esame: il Comitato Etico della Corte Suprema della Florida ha ritenuto pienamente applicabili all'«amicizia» tra un giudice ed un avvocato formalizzata all'interno di un noto *social network* le norme del codice deontologico dello Stato generalmente atte a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti alle suddette categorie. In particolare, il citato organo ha ritenuto operanti anche nella fattispecie in questione le disposizioni volte a prevenire che l'esistenza (o la ragionevole apparenza) di una determinata relazione di conoscenza, vicinanza o intimità tra gli stessi faccia sorgere nella collettività seri dubbi sulla capacità di entrambe le parti di svolgere correttamente la propria funzione e professione al di là di eventuali interessi privati e personali.

Il quesito principale posto all'attenzione del Comitato Etico della Corte consisteva infatti proprio nel valutare se il rapporto di «amicizia» tra un giudice ed un avvocato operanti nello stesso foro, reso pubblico attraverso un *social network*, potesse oggettivamente e ragionevolmente trasmettere nei terzi l'impressione dell'esistenza di una relazione speciale o preferenziale tra i due soggetti, tale da compromettere l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato o da minare nella collettività la fiducia nell'indipendenza, imparzialità e terzietà dell'autorità giudiziaria.

2. IL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE.

La diffusione di queste comunità virtuali nella collettività, l'uso ormai quotidiano che si fa di questi strumenti di condivisione, assieme alla sem-

PLICITÀ ED IMMEDIATEZZA della tecnica di aggiungere nuovi « amici » sulla propria pagina, suscita un indubbio interesse a verificare come una simile fattispecie possa essere interpretata e regolata all'interno del nostro ordinamento, in relazione al quadro normativo e deontologico esistente.

È noto come il dettato costituzionale ci consegni l'immagine del magistrato soggetto soltanto alla legge all'interno di un sistema più o meno efficiente di *checks and balances* disegnato per assicurare l'indipendenza dell'intero ordine rispetto agli altri poteri dello Stato; e come, con riguardo all'indipendenza del singolo giudice, la stessa Costituzione fissi i baluardi della naturalità, dell'imparzialità e della terzietà rispetto al processo, alle relative parti in causa e all'oggetto della controversia.

Le suddette guarentigie, a sostegno di tale immagine, si ritrovano nelle disposizioni dei codici di procedura civile e penale (nelle parti relative ad esempio alle cause di astensione²), come anche nel quadro delle attuali norme sull'ordinamento giudiziario e sulla responsabilità disciplinare dei giudici: si vedano ad esempio — anche a seguito della recente riforma del R.D. 511/1946 — i primi due commi dell'art. 1 del D.Lgs. 109/2006 (disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati), che ribadiscono la centralità del tema dell'imparzialità del giudice nell'esercizio delle funzioni sue proprie ma, parallelamente, stabiliscono anche che egli « fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria ».

Tali disposizioni impongono al magistrato degli oneri comportamentali rappresentati dalla correttezza, dalla misura, dalla neutralità e, appunto, dall'imparzialità, anche nelle attività diverse da quella strettamente professionale. Dalla lettura dell'art. 3 del suindicato testo normativo, si comprende agevolmente quale sia la *ratio* sottesa alla previsione di tali oneri, laddove, alle lettere *i*) e *l*), si evince che la condotta tenuta dal magistrato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni può e deve essere censurata qualora possa ragionevolmente interferire con lo svolgimento dell'attività professionale secondo i canoni costituzionalmente previsti, anche al di là di qualsivoglia intento o negligenza attribuibile al soggetto coinvolto; in tal senso, dunque, la condotta astrattamente sanzionabile si estende a qualsiasi comportamento idoneo a « compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza ».

Con riguardo al profilo deontologico, il codice etico redatto dall'Associazione Nazionale Magistrati, non senza sorpresa, contiene solo disposizioni vaghe in relazione alla condotta extragiudiziale dei giudici³. Al di

² Sia il codice di procedura civile (art. 51) che quello di procedura penale (art. 36) prevedono delle disposizioni atte ad obbligare il giudice ad astenersi dall'assumere su di sé procedimenti in cui abbia un qualche interesse privato o in cui siano coinvolti soggetti nei confronti dei quali, per varie ragioni, potrebbe amministrare la giustizia in senso non equanime ed imparziale. In entrambi i casi, oltre ad una serie di cause di astensione previste tassativamente dalla legge, il giudice è invitato a richiedere l'autorizzazione per astenersi ogniquivolta

sussistano, in relazione all'oggetto della causa o alle parti e alle persone coinvolte, « gravi ragioni di convenienza ».

³ Il c.d. codice etico dei magistrati è stato adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati nel maggio del 1994 a seguito di un'ampia consultazione degli associati, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 58-bis del d.lgs. 29/1993 (come integrato dal d.lgs. 546/1993). L'Associazione, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega sia sotto quel-

fuori del suo ruolo giurisdizionale, nella vita sociale, il giudice avrebbe infatti solo l'onere di comportarsi « *con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico* » (art. 1), sì da poter respingere « *ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia* » (art. 2), mantenendo sempre « *una immagine di imparzialità e indipendenza* » (art. 8) ed evitando ove possibile coinvolgimenti (con persone, gruppi di persone, associazioni, partiti, altri centri di potere o di affari) in grado di appannare la stessa o di arrecare discredito al ruolo svolto dalla magistratura (artt. 7 e 8). In relazione all'uso dei « *mezzi di comunicazione di massa* », l'art. 6 precisa che il magistrato deve sempre attenersi, qualora voglia rilasciare dichiarazioni, « *ai criteri di equilibrio e misura* », pur fatta salva la piena libertà di manifestazione del pensiero.

Nulla si dice con specifico riguardo ai rapporti con gli avvocati, se non che il giudice è chiamato a mantenere anche con essi rapporti formali, ispirati ai canoni di educazione e correttezza e rispettosi della diversità del reciproco ruolo (art. 10).

Per quanto attiene, invece, agli oneri deontologici posti a carico dell'avvocato, esiste una sola disposizione del Codice Deontologico Forense⁴ che si occupa espressamente dei rapporti avvocati-magistrati; essa è contenuta nell'art. 53, che afferma che detti rapporti « *devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni* » e sancisce che « *l'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze* », ed è chiamato, in ogni caso, ad « *evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone* ».

Estraendo il principio dalle soprarichiamate disposizioni si rinviene, per entrambe le categorie, un generico onere di astenersi dal tenere comportamenti in qualche modo atti a far trasparire l'esistenza di relazioni privilegiate e non neutrali, suscettibili di incidere sulla corretta ed efficace amministrazione della giustizia.

Tale onere appare, naturalmente, più gravoso per il magistrato dato che si esige che egli si adoperi per non dare neanche l'apparenza di una qualche

lo della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque opportuna l'individuazione delle regole etiche cui secondo il comune sentire dei magistrati doveva ispirarsi il loro comportamento. Nella premessa al codice si precisa peraltro che esso contiene soltanto « *indicazioni di principio, prive di efficacia giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari* ».

⁴ Il Codice Deontologico Forense è stato adottato dal Consiglio Nazionale Forense nel 1997; il testo attualmente in vigore è quello consolidato dall'ultima novella, risalente al giugno 2008. Come è noto, tale codice rappresenta la fonte normativa della potestà disciplinare del Consiglio Nazio-

nale Forense sui propri iscritti: come ha precisato anche la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 6 giugno 2002 n. 8225, « *gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attribuzioni d'autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti; esse, per quanto concerne gli avvocati, trovano fondamento negli artt. 12, primo comma, e 38, primo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578. In questa prospettiva le norme del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria* ».

parzialità, e che ciò avvenga anche al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni; a ciò si aggiunge che nulla si richiede ai fini del perfezionamento dell'illecito in questione se non la volontarietà della condotta idonea a rappresentare l'apparenza, a prescindere dall'accertamento di qualsivoglia intento collusivo o dall'effettivo verificarsi, come conseguenza di quella condotta, di un qualche *vulnus* nell'amministrazione della giustizia.

Tuttavia, come è emerso dai precetti regolamentari indirizzati ai magistrati, non si rinviene alcuna fattispecie in cui venga richiamato specificamente il rapporto con gli avvocati o la sua eventuale pubblicità.

Per quanto riguarda gli avvocati, la lettera dell'art. 53 non chiarisce con precisione quale rigore sia richiesto all'avvocato nel comportamento da tenere al di fuori dell'esercizio delle funzioni, dovendosi ritenere che la disposizione qualificata come rilevanti e perciò sanzionabili solo quelle condotte atte a mostrare l'avvocato intento ad approfittare di certi rapporti allo scopo di « *ottenere favori e preferenze* »; va da sé che, in tale prospettiva, l'illecito disciplinare viene ad esistere solo e soltanto quando si dimostri l'esistenza di un dolo specifico in capo al professionista e non anche quando detto comportamento possa semplicemente essere percepito dall'esterno come preferenziale e/o potenzialmente distortivo.

3. L'AMICIZIA TRA IL GIUDICE E L'AVVOCATO ALL'INTERNO DI UN *SOCIAL NETWORK*.

Come riportato, nello Stato della Florida, il processo insieme relazionale, informatico e telematico di selezione, approvazione e comunicazione a terzi dei contatti personali da qualificare come amici nel proprio *social network*, qualora operato da un giudice in relazione ad un avvocato operante nello stesso foro, è stato fatto rientrare tra le condotte deontologicamente improprie, suscettibile, in astratto, di integrare gli estremi di un illecito disciplinare.

Questo perché tale condotta è considerata contraria alle disposizioni del codice deontologico ivi applicabile, essendo idonea a trasmettere a terzi l'impressione che l'avvocato goda, nei confronti del magistrato, di una posizione privilegiata tale da influenzarne l'esercizio della funzione del secondo: il giudice è infatti tenuto, anche al di fuori del suo ufficio, a non far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua capacità di essere un giudice imparziale.

Resta da verificare se la relazione di amicizia tra un magistrato ed un avvocato all'interno di un *social network*, alla luce del quadro normativo prima rappresentato, possa essere fonte di violazione di norme deontologiche o disciplinari anche nel nostro ordinamento.

Invero, nei confronti dei magistrati, l'attribuzione della qualifica di amico ad un avvocato che possa trovarsi a patrocinare nello stesso foro — qualora essa sia suscettibile di essere resa pubblica, comunicata e ampiamente diffusa a terzi attraverso un mezzo come internet — sembra rappresentare un comportamento vietato ai sensi dell'art. 3 lett. l) del D.Lgs. 109/2006, integrante perciò, di per sé, un illecito disciplinare, che supera la soglia dell'eticamente inopportuno; come osservato, infatti, quest'ultima disposizione mira a sanzionare qualsiasi comportamento che « *anche solo sotto il profilo dell'apparenza* » sia idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del giudice.

Tale condotta pare idonea a rappresentare l'esistenza (concreta o supposta che sia) di un canale privilegiato e di un rapporto non neutrale tra i

soggetti coinvolti, non potendosi considerare quale elemento vanificante la virtualità della comunità considerata.

Questa dunque è la soluzione che sembra imposta dalla norma in questione, la quale non richiede, ai fini dell'integrazione dell'illecito, l'accertamento dell'elemento soggettivo del magistrato, né qualifica in alcun modo il disvalore della condotta rilevante, guardando alla mera causazione della suddetta apparenza nei confronti di soggetti terzi astrattamente considerati.

L'amicizia, del resto, secondo l'accezione tradizionale del termine, sottende l'esistenza di un rapporto di conoscenza, frequentazione e condivisione piuttosto intimo e privilegiato tra due individui; inevitabile dunque per questa via associare la specialità di tale rapporto con l'apparenza di non imparzialità e farne discendere la sussistenza della violazione in questione.

D'altronde, nella giurisprudenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, si afferma che l'art. 3 lett. l) del D.Lgs. 109/2006, « *in una lettura dell'intero testo normativo, ha come ratio quella di vietare al magistrato, fuori dall'esercizio delle funzioni, comportamenti che possano compromettere credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria, divieto teso a tutelare la credibilità del magistrato, credibilità intesa quale possibilità per i cittadini di avere piena fiducia circa il fatto che il magistrato sia capace e pronto ad esercitare le sue funzioni con indipendenza, imparzialità e terzietà* »; e che, in questo senso, alcune di quelle che comunemente vengono annoverate tra le « *doti personali* » di un individuo diventano in tale sede « *condizioni personali oggettive che garantiscono, anche sul piano dell'apparenza, la serietà con cui il magistrato è in grado di impegnarsi nell'essere imparziale, indipendente e terzo* »⁵.

Lo stesso organo ha peraltro confermato in più di un'occasione l'opportunità di questo criterio dell'apparenza anche nella copiosa giurisprudenza in tema di osservanza degli obblighi di astensione, sia in ambito civile che penale⁶: la sussistenza dei « *gravi motivi di convenienza* » — che di volta in volta impongono l'astensione anche al di là dei casi tassativamente individuati nei codici — deve essere infatti valutata sulla base dell'esistenza « *di situazioni che possano generare nella pubblica opinione sospetti, ancorché infondati, di compiacenza, di mancanza di imparzialità e di obiettività di giudizio* »⁷ scaturenti da legami personali con soggetti coinvolti nel procedimento, o meglio di situazioni che « *rendano prevedibili sospetti di compiacenza o parzialità nell'esaminare e decidere una determinata questione, così da compromettere il prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario* »⁸.

⁵ Cfr. CSM, Sez. Disciplinare, sentenza del 7 dicembre 2007 n. 106.

⁶ D'altronde, come afferma lo stesso CSM, « *Il fondamento dell'istituto dell'astensione [...] risiede essenzialmente nella doverosa necessità di preservare il valore della imparzialità e di impedire che influenze personali possano alterare il corso della giustizia, così salvaguardando il prestigio della funzione giudiziaria di fronte*

alla pubblica opinione. » (CSM, Sez. Disciplinare, Sentenza del 10 novembre 2006 n. 155 (Proc. n. 66/2006 R.G.).

⁷ Cfr. CSM, Sez. Disciplinare, sentenza del 19 settembre 2003 n. 85 (Proc. n. 110/2002 R.G.).

⁸ Cfr. CSM, Sez. Disciplinare, sentenza del 5 maggio 2000 n. 56 (Proc. n. 18/99 R.G.), ma vedasi anche CSM, Sez. Disciplinare, sentenza del 30 maggio 2002 n. 60

In tal senso i rapporti personali eventualmente intrattenuti dal giudice con appartenenti al ceto forense senz'altro integrano gli estremi e della fattispecie ex art. 3 lett. l) e delle « *gravi ragioni di convenienza* », dal momento che qualsiasi magistrato è chiamato a tenere nei confronti degli avvocati « *un atteggiamento di assoluta terzietà e indipendenza, evitando ogni rapporto preferenziale con singoli professionisti, soprattutto in relazione a interessi estranei allo svolgimento della giurisdizione ed evitando altresì di creare nei loro confronti qualsiasi motivo di sua personale gratitudine o riprovazione* »⁹.

Come si evince pertanto dalla casistica, può ben tradursi in un illecito disciplinare l'avallare, con determinati comportamenti, che nella pubblica opinione si instilli l'idea dell'esistenza di un rapporto privilegiato tra un giudice ed un avvocato che possano ritrovarsi l'uno davanti all'altro nel corso di un procedimento.

Il superamento della soglia dell'ammissibilità della condotta sarebbe tuttavia sempre da parametrarsi a due fattori: l'intensità del rapporto ed il grado di conoscenza o conoscibilità, nell'ambiente, del relativo legame.

Così, ad esempio, è stata ritenuta fonte di responsabilità disciplinare sia l'esistenza (o la pubblica apparenza) — tra giudice e avvocato — di una relazione sentimentale, sia quella di un rapporto di amicizia che aveva portato a condividere un alloggio durante una vacanza; entrambe le circostanze facevano sorgere, infatti, nell'opinione pubblica, ragionevoli dubbi sull'imparzialità del magistrato coinvolto.

Va registrata tuttavia la complessità di simili accertamenti e le notevoli difficoltà ad essi sottese: in un altro caso giunto dinanzi alla Sezione Disciplinare, ad esempio, pur essendo noto nell'ambiente che un magistrato avesse una moglie esercente la professione nel suo stesso foro di appartenenza, il fatto di aver permesso che sulla porta della comune abitazione vi fosse, accanto al nome di entrambi, la targa attestante la professione svolta dalla moglie, non è stato ritenuto sufficiente ad integrare la violazione¹⁰.

Si noti, peraltro, che quest'ultimo caso è assai significativo ai fini della nostra analisi, presentando degli indubbi elementi di contatto con la fattispecie considerata, essendo incentrato sulla « pubblicizzazione » più o meno indiscriminata della relazione che coinvolge un giudice e un avvocato¹¹.

Per quanto concerne infine gli avvocati, si osservi come anche da questa prospettiva, la diffusione — seppur tramite Internet ed all'interno di una cerchia identificata di persone — dell'informazione concernente l'esistenza di un qualche rapporto di amicizia con un magistrato svolgente

(Proc. n. 140/2001 R.G.), ove si richiede la sussistenza di « *fatti oggettivamente idonei a suscitare sospetti di parzialità* ».

⁹ Cfr. CSM, Sez. Disciplinare, sentenza del 12 dicembre 2003 n. 129 (Proc. n. 114/2001 R.G.).

¹⁰ Cfr. ancora CSM, Sentenza del 10 novembre 2006 n. 155, *cit.*

¹¹ Del resto, le recenti sentenze rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 17 novembre 2005 n. 23235 e Cass.

27 luglio 2007 n. 16618) in merito ai rapporti tra illecito disciplinare e violazioni del codice etico hanno affermato la piena integrabilità delle due fonti (deontologica e legislativa) ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito, specialmente in relazione alle fattispecie disciplinari risultanti più aperte o atipiche nel quadro delle disposizioni previste, con ciò attribuendo una rilevanza ben maggiore alle regole di condotta contenute nel codice etico.

la funzione giurisdizionale nello stesso foro del professionista iscritto al *social network*, ben può in astratto far scaturire responsabilità di tipo disciplinare.

A prescindere dal fatto che l'informazione (e dunque l'apparenza) venga veicolata a mezzo di Internet, la giurisprudenza disciplinare del Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto sanzionabile la condotta dell'avvocato che sottolinei con particolare ostentazione (e cioè al di là dei limiti della dovuta discrezione e riservatezza), anche al di fuori dell'esercizio della professione o dei luoghi deputati all'amministrazione della giustizia, gli eventuali rapporti intrattenuti con il magistrato, qualificandolo un comportamento « *non consono ai principi di correttezza, dignità e decoro professionali* ». In particolare, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato con chiarezza che « *il professionista deve [...] tenere un comportamento, nei confronti del giudice, tale che deve assolutamente evitarsi che le parti ed il pubblico in genere e gli stessi colleghi possano, per effetto di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare della imparzialità del giudice* »¹².

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

La creazione di un collegamento interpersonale tra due soggetti all'interno di un *social network* è certamente indice di un rapporto di conoscenza, ma, talvolta, quello che viene comunemente, in quel contesto telematico, definito come amicizia, non riflette quel rapporto di affetto, vivo e reciproco, che lega due persone e che si esprime come solidarietà, mutua comprensione e piacere di stare insieme. Si tratta, il più delle volte, di un'amicizia superficiale, che non contempla rapporti più profondi e saldi, ed è espressione di quelle relazioni che sono proprie, per usare un termine di Bauman, della « *società liquida* »¹³, che pone in evidenza la fragilità e labilità dei rapporti interpersonali; abbandonata la solidità, l'autenticità e la profondità nei rapporti di amicizia, nel contesto telematico dei *social network*, quest'ultima, dove non è risalente a circostanze diverse, appare degradata ad un livello superficiale e soprattutto omologata a riti e procedure predefiniti.

Il desiderio di associarsi in gruppi precari, suddivisi secondo gusti, interessi ed affinità, senza condividere esperienze profonde che saldano in amicizia la relazione interpersonale creata, è il frutto di una profonda trasformazione nel tessuto sociale che, secondo alcuni, è causata da un inaridimento collettivo¹⁴ e dallo sgretolamento dei valori fondanti tra gli individui e dalla costante perdita delle tradizioni del passato¹⁵.

In questa trasformazione sociale, si aggiunge una ricerca continua dell'individuo alla propria visibilità con ogni forma sui mezzi di comunica-

¹² Cfr. Consiglio Nazionale Forense, decisione del 1° marzo 1989, n. 44.

¹³ Z. BAUMAN, *Vita liquida*, Roma-Bari 2006 e ID., *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2002.

¹⁴ M. MAFFESOLI, *Il tempo delle tribù. Il declino dell'individualismo nelle società postmoderne*, Milano, 2004.

¹⁵ Questo fenomeno si registra a tutti gli strati delle relazioni umane, perfino nei sentimenti più forti: cfr. Z. BAUMAN, *L'amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Roma-Bari, 2006.

zione, all'onnipresenza della propria immagine e del proprio nome, tutto finalizzato verso l'affermazione della propria notorietà a cui, generalmente, non si accompagna una fede, un ideale o un pensiero da trasmettere. È una notorietà, quella ricercata, vuota di consistenza, effimera, non solida, liquida, appunto e, proprio per questo, necessita, per non disperdersi, di alimentazione continua ed incessante.

In un contesto così rappresentato, il vincolo di amicizia espresso e formalizzato all'interno di un *social network*, il più delle volte, non riflette che una conoscenza superficiale che non risponde a quei criteri di affetto e solidarietà propri della tradizione. Ed allora questa caratteristica, se trasferita anche nei rapporti tra giudice ed avvocato, presenti entrambi in un *social network* come amici, qualora non fosse risalente ad esperienze di vita concreta e vissuta, lascerebbe intendere anch'esso un legame incerto, fragile, mutevole e, probabilmente, effimero, e comunque non in grado di rivelare una fisionomia consolidata fatta di corrispondenza e comunanza tale da riflettere o alimentare un contesto di sospetti, ancorché infondati, di compiacenza, di mancanza di imparzialità e di obiettività di giudizio per il giudicante.

PIEREMILIO SAMMARCO
LUCA GUIDOBALDI